MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale

	Ente	Firma	
Redazione	ENTE QUALITY	Mikis Bellasi	
Verifica	ENTE TECHNOLOGY	Alessandro Ruggeri	
Approvazione	AMMINISTRATORE DELEGATO	Domenico Ciaglia	

INDICE

1. DEFINIZIONI

2. PREMESSA

3. MAPPA DELLE AREE A RISCHIO

3.1 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI
3.2 L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTROLLI

4. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
4.1.1 Reati di corruzione e concussione
4.1.2 Truffa aggravata ai danni dello Stato
4.1.3 Frode informatica
4.1.4 Reati in tema di erogazioni pubbliche
4.1.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
4.2 I "PROCESSI SENSIBILI" NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DI REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25
4.2.1 Corruzione e concussione
4.2.2 Truffa aggravata ai danni dello Stato
4.2.3 Frode informatica
4.2.4 Ipotesi di malversazione o di indebita percezione di erogazioni pubbliche
4.2.5 Corruzione in atti giudiziari ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4.4 PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO DA APPLICARE NELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

5. REATI INFORMATICI

5.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
5.1.1 Reati informatici
5.1.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (legge 633/1941)
5.2 PROCESSI SENSIBILI
5.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
5.4 PROCEDURE SPECIFICHE

6. REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E BREVETTI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
6.2 PROCESSI SENSIBILI
6.2.1 Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di registrazioni di nuovi prodotti e l'adeguamento registrativo di prodotti esistenti
6.2.2 Ricerca e sviluppo
6.2.3 Sviluppo prodotti clienti

6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
6.4 PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO DA APPLICARE NELLO SVOLGIMENTO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

7. REATI SOCIETARI

7.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)
7.1.1 reati societari: reati riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge
7.1.2 Reati societari: reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi
7.1.3 Reati societari: reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile
7.2 PROCESSI SENSIBILI
7.2.1 Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge
7.2.2 Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi
7.2.3 Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile
7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
7.4 PRINCIPI SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI SENSIBILI
7.4.1 Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge
7.4.2 Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione ed ai terzi
7.4.3 Attività riguardanti le operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

8. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

8.1 LE FATTISPECIE
8.2 PROCESSI SENSIBILI
8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
8.4 PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO DA APPLICARE NELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

9.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
9.1.1 Omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
9.2 I REQUISITI INDICATI DALL'ART. 30 D.LGS. 81/08
9.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AREXONS
9.4 LA POLITICA DELLA SICUREZZA E LA STRUTTURA DEL MANUALE INTEGRATO
9.5 I PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO

10. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

10.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
10.2 PROCESSI SENSIBILI

10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
10.4 PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO DA APPLICARE NELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

11. REATI AMBIENTALI

11.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
11.1.1 Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 D.Lgs.152/2006)
11.1.2 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte IV, Titolo VI D.Lgs. 152/06)
11.1.3 Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
11.1.4 Norme in materia di reati ambientali previste dalla l. 68/2015
11.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AREXONS IN MATERIA AMBIENTALE
11.3 LA POLITICA AMBIENTALE E LA STRUTTURA DEL MANUALE 14001
11.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
11.5 PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO

12. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

12.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
12.2 PROCESSI SENSIBILI
12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
12.4 PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO DA APPLICARE NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

13. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

13.1 FLUSSI INFORMATIVI GENERALI
13.2 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI
13.2.1 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
13.2.2 Criminalità Informatica -Reati informatici - Art. 171 bis legge 633/1941
13.2.3 Reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti e delitti contro l'industria ed il commercio
13.2.4 Reati Societari
13.2.5 Corruzione tra privati
13.2.6 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13.2.7 Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio
13.2.8 Reati ambientali
13.2.9 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione e sfruttamento dei lavoratori
13.3 ARCHIVIO
13.4 MODIFICHE DELLA SEZIONE 13

14. SANZIONI DISCIPLINARI

1. DEFINIZIONI

AREXONS: i termini "AREXONS" e "Società", d'ora innanzi usati indifferentemente, si riferiscono alla società AREXONS S.p.a. con socio unico.

Decreto: il termine "Decreto" si riferisce al Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000.

Modello: il termine "Modello" identifica il modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato dalla Società a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto.

Destinatari: il termine "Destinatari" si riferisce ai soggetti ai quali si applica il Modello, ossia, tutti coloro che svolgono, sulla base di una qualifica formale o anche solo de facto, attività di gestione, amministrazione o controllo all'interno della Società e tutti coloro che sono soggetti alla direzione e alla supervisione dei primi, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i procacciatori e, in generale, tutti i terzi che svolgono per conto della Società attività potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (i "Terzi Destinatari").

CdA: il termine "CdA" si riferisce al Consiglio di Amministrazione di AREXONS S.p.a.

OdV: il termine "OdV" identifica l'Organismo di Vigilanza istituito da AREXONS S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a cui è demandato il compito di supervisionare l'attuazione del Modello e assicurare che sia costantemente aggiornato e rispettato dai Destinatari.

CCNL: il termine "CCNL" identifica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Reati: il termine "Reati" identifica i reati-presupposto rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001.

AD: il termine "AD" identifica l'Amministratore Delegato di AREXONS S.p.a.

2. PREMESSA

La Parte Speciale del Modello Organizzativo di gestione e controllo illustra ed approfondisce l'analisi delle attività operative di AREXONS per alcune categorie di reato previste dal Decreto ritenute "sensibili" a seguito dell'attività di Risk Assessment, svolta come attività preliminare alla redazione del modello. Come si è indicato nella parte generale, i reati ritenuti a rischio residuale non prevedono un diretto collegamento con specifiche procedure, ma si ritiene possano essere adeguatamente prevenuti attraverso l'applicazione dei codici di condotta e delle procedure già esistenti.
Le finalità della presente Parte Speciale sono di:

- illustrare le fattispecie di reato giudicate più rilevanti attraverso il Risk Assessment; saranno pertanto riportati e sommariamente descritti i singoli reati valutati come specifici o residuali, e non quelli ritenuti a rischio remoto;
- approfondire l'analisi delle macroaree a rischio di reato con l'individuazione delle attività sensibili (processi correlati);
- riprendere e specificare, ove possibile, i principi generali di comportamento del modello, le regole specifiche di condotta per fattispecie di reato;
- identificare i protocolli di controllo implementati dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi di commissione di reato;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello Organizzativo in tutte le sue parti.

3. MAPPA DELLE AREE A RISCHIO

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato si basa su un processo di autovalutazione (Risk Assessment) condotto sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e delle Best Practices.
Questo processo di mappatura ha comportato l'analisi:

- della realtà aziendale, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che anche astrattamente possono ritenersi configurabili in AREXONS, in funzione delle caratteristiche della Società e delle tipologie di attività effettivamente esercitate;
- delle attività "a rischio-reato" volta ad individuare gli ambiti ed i processi nei quali astrattamente possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01 in virtù delle modalità attuative ipotizzate;
- dell'esistente Sistema di Controllo interno volta ad individuare gli elementi di controllo posti a presidio delle attività emerse come "a rischio-reato".

L'attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi rilevati, è stata realizzata attraverso l'analisi dell'assetto organizzativo (organigrammi, procure, documenti esistenti) ed alcune interviste ai soggetti muniti di poteri decisionali e di spesa.

1. L'individuazione delle aree a rischio e dei processi sensibili

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente:

- Rischio SPECIFICO: direttamente collegato all'attività tipica svolta da AREXONS;
- Rischio RESIDUALE: associabile ad alcune attività della Società ma ritenuto di assai improbabile realizzazione;
- Rischio REMOTO: minimo, se non assente, rispetto all'attività esercitata dalla Società.

La classificazione del rischio/reato è fondata sulla possibilità astratta della commissione degli illeciti, sulla scorta dell'attività esercitata dalla Società ed è preliminare alla scelta ed all'adozione delle misure di prevenzione degli stessi.
Fatta questa premessa si riporta il seguente schema riassuntivo dei risultati raggiunti con l'attività di Risk Assessment.
L'elenco specifico delle categorie di reati rilevanti, della categoria di rischio che è stata loro attribuita e delle attività sensibili è riportato nel documento Valutazione del rischio reato, allegato al presente Modello.
L'analisi dei singoli reati e della loro rilevanza è condotta nei capitoli della presente parte speciale.

Alla luce dei risultati sopra esposti, si è ritenuto di concentrare l'attività volta alla creazione del Modello sulle aree e sui processi caratterizzati da "rischi specifici" e rischi "residuali".
Per queste aree e processi, definiti "sensibili", sono stati creati idonei protocolli al fine di fronteggiare e presidiare il relativo rischio.

2. *L'individuazione dei controlli*

Per ciascuna delle attività a rischio è stata effettuata una apposita analisi volta a verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

- Regolamentazione: disciplina dell'attività a rischio (es.: procedura di cassa);
- Tracciabilità: elementi che consentano una verifica ex post dell'attività a rischio svolta (ad es.: archiviazione dei documenti originali, prassi o consuetudini non formalizzate, sistemi informativi, verbali, individuazione dei soggetti responsabili dell'archiviazione);
- Potere di Firma: documenti giustificativi dei poteri esercitati nello svolgimento dell'attività a rischio (es.: procura, delega);
- Potere di Spesa: elementi di controllo dei poteri di spesa (es.: autorizzazioni, deleghe);
- Reporting: sistematica rendicontazione da parte delle persone chiamate ad effettuare l'attività a rischio (es.: report scritti, relazioni, denunce);
- Monitoraggio: controllo sulla correttezza dell'attività svolta dalle diverse funzioni aziendali (es.: rispetto delle regole e delle procedure, corretta archiviazione, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Attraverso l'analisi descritta sono state identificate le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo già presenti ("As is analysis").
Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal Decreto è stata poi effettuata l'analisi comparativa, denominata "Gap Analysis", tra il modello organizzativo e di controllo esistente e i principi del modello astratto di riferimento definito ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria.
I risultati di questa attività sono stati tutti trasposti ed illustrati all'interno del Modello Organizzativo e della presente Parte Speciale, le cui sezioni successive sono espressamente dedicate alle aree di rischio classificato come "specifico", ovvero come "residuale".

4. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. *Fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

I. *Reati di corruzione e concussione*

Art. 317 c.p. - Concussione
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Art. 319 - bis c.p. - Circostanze aggravanti
"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi".

Art. 319 – ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Art. 319 – quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art.319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (4).
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (5).
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Per maggiore chiarezza della presente Parte Speciale, pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate.
Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.
In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.
Infatti, è "Pubblico Ufficiale", ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.
È, invece, "Incaricato di Pubblico Servizio" colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.
Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.
Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudenziale.
Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Regioni, Province e Comuni;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, etc.;
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camera di commercio;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico.

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati occorre rilevare come il concetto giuridico di "corruzione" sia affine a quello comunemente inteso e consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio della sua funzione o di un atto contrario ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento, da parte dei soggetti sopra indicati, di un atto contrario ai doveri d'ufficio o dell'atto lecito.
Quanto alla concussione, di cui all'art. 317 c.p., la novella del 2012 ha sostanzialmente ridotto la portata del reato alla sola ipotesi di costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale, ad una dazione al fine del compimento di un atto dell'ufficio. Questo comporta l'esclusione della responsabilità del privato in una tale ipotesi di reato, ponendosi lo stesso sempre quale "vittima" del comportamento criminale del pubblico ufficiale. Tuttavia, anche escludendo che pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operino quali apicali o dipendenti della società, in considerazione della gravità del reato, si è ritenuto di mantenere la fattispecie tra quelle valutate a rischio specifico perché non è possibile escludere l'ipotesi, seppur poco probabile, di concorso di un dipendente nel fatto criminale del pubblico ufficiale che richieda ad un privato una dazione o un'altra attività a vantaggio della Società.
La fattispecie di cui all'art. 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), invece, consta nell'induzione da parte del pubblico ufficiale rivolto a taluno che non è vittima come nel caso della concussione: colui che è indotto a dare o promettere indebitamente utilità ha pur sempre un margine, anche minimo, di scelta per il quale il legislatore ha comunque previsto una punibilità.

II. Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, c.p. - Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato
"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis)".

Art. 640 - bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto di una fattispecie di truffa potrebbe riguardare, ad esempio, il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessaria alla partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

III. Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. - Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 a Euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 231/01.

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

IV. Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 316 - ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999, 96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 di Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportate, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.
Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.
In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316- bis), a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

V. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*

Art.377 – bis c.p. - "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, *minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE
Come più sopra indicato si è ritenuto di trattare questo reato nella presente Parte Speciale, pur se prevista in un articolo del Decreto diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, per una affinità di bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p.
Infatti, l'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.
Ma non solo. L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione è rivolta al testimone.
Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (da ultimo C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).
Inoltre, la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit).
Invece, il delitto di cui all'art. 377 bis c.p., prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio, nonché i prossimi congiunti dell'imputato anche se non imputati.
Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

2. *I "processi sensibili" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con riferimento alle categorie di reati di cui agli artt. 24 e 25*

La Società esercita attività relative o comunque connesse alla produzione e alla commercializzazione di lubrificanti e fluidi funzionali per veicoli e prodotti di lubrificazione per uso industriale.
In particolare, l'attività di commercializzazione svolta da AREXONS è articolata in vari canali di vendita tra i quali non si può escludere anche il canale della P.A. Pertanto, AREXONS

intrattiene con gli enti pubblici non solo rapporti ordinari, riconducibili all'attività autorizzativa e di verifica, ma anche rapporti di natura commerciale, ivi compresa la partecipazione a gare d'appalto pubbliche.
Inoltre, la Società partecipa a livello italiano e comunitario a progetti di ricerca e sviluppo, che prevedono anche l'erogazione di contributi pubblici.
Con riferimento a tutti i reati sopra descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che comportano rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono sostanzialmente riconducibili alle categorie sottoelencate.

I. Corruzione e concussione

I delitti di concussione e corruzione, nelle diverse forme nelle quali sono stati definiti dal legislatore, sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per AREXONS si trovano in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che in virtù della funzione svolta ricoprono la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Sulla base di queste osservazioni, con riferimento alle ipotesi corruttive, sono stati individuati i seguenti "processi sensibili":

- la partecipazione a gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione e, più genericamente, la gestione dell'attività commerciale con la P.A. e la fase esecutiva del relativo progetto;
- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, con l'Ufficio della Dogane, INPS, INAIL, etc.);
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc.).

Inoltre, sono state identificate le seguenti "attività strumentali" per una eventuale realizzazione dei reati di Corruzione:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo e ciclo passivo di fatturazione, flussi di cassa, contabilità);
- selezione e gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc);
- approvvigionamento di beni e servizi;
- scelta e gestione dei fornitori;
- assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze professionali esterne;
- gestione degli agenti;
- gestione e concessione di omaggi.

II. Truffa aggravata ai danni dello Stato

In relazione a tali reati, si ritiene che le eventuali "attività sensibili" siano configurabili:

- nella fase preliminare alla partecipazione ad una gara pubblica, alterando dati o informazioni che devono essere trasmesse alla P.A. per la partecipazione al bando;
- tutte le volte in cui la Società chiede finanziamenti o erogazioni di denaro pubblico nella fase di preparazione della documentazione necessaria ad ottenere le suddette agevolazioni di natura patrimoniale.

Tali attività sono prudenzialmente considerate sensibili nonostante le relative modalità siano integralmente informatizzate

III. Frode informatica

Il rischio rispetto a questo tipo di reato potrebbe, seppur molto astrattamente sussistere, concretizzandosi in un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio, quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali della Società, che sono accessibili direttamente dal contribuente.
Inoltre, esiste un minimo profilo di rischio quando la Società partecipa a gare ovvero a procedure per l'ottenimento di agevolazioni di natura patrimoniale che la Pubblica Amministrazione indice on-line.
Si ritiene che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata con l'organizzazione interna, le procedure previste per fronteggiare i rischi considerati al precedente punto 2.2.2., nonché quelle adottate dalla Società per la gestione dei sistemi informatici (strutturato su quello che era il DPS) e tutta la documentazione richiamata ed allegata alla successiva Sezione 8, specificamente dedicata ai reati informatici.

IV. Ipotesi di malversazione o di indebita percezione di erogazioni pubbliche

AREXONS partecipa a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi/finanziamenti/mutui agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed ha individuato, in questo contesto, le seguenti attività a rischio:

- predisposizione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'erogazione di contributi/finanziamenti/mutui agevolati;
- predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti.

V. Corruzione in atti giudiziari ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

I rischi relativi a tali fattispecie, benché non particolarmente rilevanti, possono sussistere in presenza di un procedimento penale o di un procedimento civile i cui atti possano essere trasfusi in un procedimento penale.
Si ritiene che la gestione delle attività sensibili strumentali alla commissione dei delitti contro la P.A. illustrate nel successivo paragrafo e nel Codice di Condotta possa impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria, eventuali attività dirette alla corruzione di soggetti che esercitino funzioni giudiziarie, come sopra richiamate, ovvero alla induzione a tacere o a dichiarare il falso nei confronti dei soggetti di cui all'art. 377 bis c.p.

3. *Principi generali di comportamento*

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che AREXONS intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed internazionale, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.
I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società.
Conformemente a quanto previsto nel Codice di Condotta, nelle procedure, e nelle norme aziendali, al fine di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, ai suddetti soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). La Società, conformandosi alla policy adottata dalla Controllante, non consente l'elargizione di omaggi o regalie di alcun tipo e valore.
- effettuare elargizioni in denaro;
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della PA) per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA italiana o straniera che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali. Più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio societario per fini personali, ovvero con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti sotto qualsiasi aspetto l'attività della Società.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione, la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner commerciale che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera.

4. *Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle "attività sensibili"*

AREXONS in seguito all'analisi dei rischi, e ritenendo opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni, ha in fase di messa a punto un complesso di procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente sezione.

5. REATI INFORMATICI

1. *Fattispecie di reato e principi normativi*

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
L'art. 24-bis che prevede i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" è stato introdotto dalla Legge n. 48/08, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, convenzione redatta a Budapest il 23 novembre 2001.
Fondamentale per il corretto inquadramento delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis è la definizione di sistema informatico.
Tale deve intendersi ogni sistema di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici.
In ragione dell'oggetto della presente sezione si richiamano inoltre i reati di cui all'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".
Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Sezione.

I. *Reati informatici*

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici
"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".
La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso che si realizzino su un documento informatico; i reati di falso richiamati ritenuti rilevanti nell'ambito dell'attività della Società sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo". (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni" – falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" – falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del

contenuto di atti (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni").

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro".
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): "Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00".
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo".
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): "Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente".

<u>Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u>

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il reato consiste nell'introduzione abusiva con qualsiasi strumento in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d'ufficio solo qualora esso sia stato commesso nella sua forma aggravata, ovvero quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero se per commettere il fatto viene usata violenza sulle cose o alle persone o ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Art.615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater".

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329".
La fattispecie è un reato di pericolo, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, il danneggiamento di sistemi informatici.
La soglia di tutela è anticipata al mero "procurarsi".
Inoltre, il reato contempla non soltanto i *malware*, ma anche gli *hardware* che prestino ad un utilizzo illecito.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
"Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".
La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o software altrui.
Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa ai sensi dell'art. 639bis c.p.

Aart. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata".
La norma anticipa la tutela considerando integrato il reato da fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, anche qualora dalla condotta posta in essere non derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, che viene considerata una mera circostanza aggravante.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata"

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata".

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro".

II. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (legge 633/1941)

Art. 171 – (reati presupposto evidenziati in maiuscolo)
"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
A-BIS) METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IMMETTENDOLA IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O PARTE DI ESSA;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) (Omissis);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032 a Euro 5.164".

Art. 171 bis
"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo

inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad E uro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Art. 171 ter
"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493chiunque per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma I;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Art. 171 septies
"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Art. 171 octies
"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582ad Euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità"

2. *Processi sensibili*

La Società ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti connessi alla disponibilità di mezzi informatici, in quanto la sicurezza dei sistemi informatici è ritenuta elemento essenziale del sistema di controllo aziendale.
Oltre al reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., già considerato nella Sezione 4.1.3, il legislatore ha inserito successivamente ulteriori ipotesi delittuose che rilevano ai fini

della presente sezione, nei limiti in cui siano commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.
L'ipotesi che la commissione di talune fattispecie integri il suddetto requisito è un rischio alquanto marginale ma si è ritenuto opportuno inserire una sezione *ad hoc* in ragione del fatto che il sistema informatico prevede la gestione di tutti i dati aziendali ed occorre, pertanto, un corretto utilizzo dello stesso.
AREXONS dispone di un sistema ERP "ACG Enterprise", strutturato su un'architettura client – server che consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale, permettendo la tracciabilità delle stesse e l'identificazione degli autori.
In ragione dell'attività svolta dalla Società possono ritenersi esclusi i rischi connessi ai seguenti reati presupposto:

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Art. 171 ter Legge 633/1941;
- Art. 171 septies Legge 633/1941;
- Art. 171 octies Legge 633/1941.

Per le restanti categorie di reato si ritiene che i rischi, seppur astratti, sono propri di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie informatiche (a titolo esemplificativo si considerino l'area amministrativa, l'area commerciale, l'area di sviluppo e progettazione, l'area personale, ecc.).
I reati sopra considerati hanno, infatti, come presupposto la disponibilità di un terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro; per tale ragione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono quelle che comportano l'utilizzo di un personal computer, l'accesso alla posta elettronica, l'utilizzo di programmi informatici e l'accesso a internet.
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati nella presente Sezione, sono collegate a tutte le attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo"), nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici;

È possibile, inoltre, ravvisare attività sensibili nella gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati.

3. *Principi generali di comportamento*

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.
A tal fine, più specificamente, la Società vieta di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.
- installare nuovi programmi senza autorizzazione.

Nell'ambito delle suddette regole, è previsto, in particolare, l'obbligo di:

a) comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comportino l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
b) ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione al Responsabile dei Sistemi Informativi eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
c) osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano. A tal fine è previsto un piano organico di protezione dei dati;
d) garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose.
e) non introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;

f) non trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
g) non utilizzare *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso;
h) non utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
i) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa autorizzazione rilasciata dalla funzione competente. Non è consentito accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) o che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica. A tal fine la Società provvede a monte a rendere operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggiramento da parte di soggetti facenti parte della realtà aziendale;
j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
k) impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
l) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
m) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
n) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
o) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

4. *Procedure specifiche*

AREXONS in seguito all'analisi dei rischi, e ritenendo opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni, ha in fase di messa a punto un complesso di procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente sezione.

6. REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E BREVETTI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. *Fattispecie di reato e principi normativi*

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
Propedeutico all'analisi dei reati presupposto è la definizione di alcuni elementi comuni alla maggior parte delle fattispecie prese in considerazione.

Si precisa, pertanto, che:

- per contraffazione si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per alterazione si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per uso si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione.

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).
I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.
Si riportano, ora, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".
L'art. 473 prevede due distinte fattispecie di cui la prima è quella che ha sempre trovato maggior applicazione, posto che punisce la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi, mentre la seconda (prevista al secondo comma) sanziona le stesse condotte rivolte a brevetti, disegni o modelli industriali.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotto con segni mendaci

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

L'articolo in commento tutela la fase successiva rispetto a quella indicata nel precedente reato ovvero l'immissione sul mercato del bene contraffatto, presupponendo che su questo sia già stato applicato il segno distintivo alterato.
Le due fattispecie di reato sopra considerate tutelano il bene giuridico della fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 Euro a 1.032 Euro".

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 Euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 Euro".
Questo reato rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Esso è di pericolo astratto, essendo sufficiente per il suo perfezionamento la consegna all'acquirente di *aliud pro alio* restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila Euro".

Questo reato si configura anche in assenza di contraffazione o alterazione, tutelando la correttezza commerciale e gli interessi dei consumatori, mentre la tutela del marchio è solo indiretta.
Per quanto riguarda l'attitudine a ingannare, questa va accertata con riferimento al consumatore medio che sottopone il bene a un esame frettoloso e superficiale.
Presupposto del reato è l'esistenza di nomi o marchi che caratterizzano il prodotto, di cui l'agente fa uso applicandoli ad un altro prodotto similare e traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità del bene.

Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".
Il reato punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

I reati di cui agli artt. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e 517 quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – non sono stati ritenuti a rischio specifico, in considerazione del bene tutelato che non appare compatibile con l'attività aziendale.

2. *Processi sensibili*

L'attività di ricerca e sviluppo di AREXONS è regolata dalla PG 04.01 che definisce le modalità di ideazione, avviamento, realizzazione, classificazione, lancio e messa in vendita dei nuovi prodotti. Definisce inoltre le responsabilità delle varie fasi del progetto. Questa procedura è parte integrante del sistema qualità ed è pertanto certificata.
Con riferimento a quanto sopra le funzioni aziendali coinvolte nella gestione di "attività sensibili" sono risultate essere quelle di produzione, ricerca sviluppo e qualità.
In particolare, si evidenzia quanto segue.

I. Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di registrazioni di nuovi prodotti e l'adeguamento registrativo di prodotti esistenti

Il processo in esame si riferisce alle attività inerenti alla registrazione dei nuovi prodotti e l'adeguamento registrativo di prodotti esistenti.
L'attività registrativa e l'iter procedurale sono regolamentati dalle normative vigenti di ciascun Paese.
Per le registrazioni di prodotti presso Paesi stranieri (principalmente extra UE) AREXONS si può avvalere della consulenza di attori locali (nella maggior parte dei casi società specializzate), con i quali è in essere un contratto formalizzato in forza del quale il consulente locale supporta la Società negli adempimenti amministrativi e nelle attività gestionali (anche di contatto con le Autorità locali) funzionali alla presentazione della documentazione, al coordinamento

dell'attività di altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo di registrazione (laboratori per analisi e prove sul campo, ecc.), alla gestione del riscontro e all'ottenimento della registrazione.
L'attività di gestione dei Marchi e Brevetti è coordinata dall'ente di riferimento della controllante (PL Italy) ed affidata all'ente di riferimento malese, in collaborazione con l'AD di PL Italy e l'AD di AREXONS SPA.

II. Ricerca e sviluppo

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività di ricerca e sviluppo inerenti allo svolgimento di:

- sviluppo di nuovi prodotti;
- studi e sviluppo industriale.

Qualora il prodotto da sviluppare preveda l'utilizzo di brevetti già esistenti la Società cura gli accordi con il titolare del brevetto per il pagamento delle royalty relative allo sfruttamento del brevetto stesso.
In questo ambito la Società può affidare, in outsourcing, parte delle attività di elaborazione a Società terze qualificate.

III. Sviluppo prodotti clienti

Sono prese in considerazione le modalità di gestione della documentazione di origine esterna, intesa come documentazione tecnica, proveniente dal cliente.
In particolare, in alcuni contratti che regolano i rapporti tra AREXONS ed il cliente, quest'ultimo allega un capitolato in cui sono descritti modalità, costi e tempi di realizzazione dell'opera oggetto del contratto. Particolare attenzione deve essere prestata alle formule ed alle specifiche tecniche che possono essere contenuti nei capitolati.
Normalmente il cliente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, richiede la sottoscrizione da parte di AREXONS di un NDA – Non disclosure agreement.
Come noto questo è un negozio giuridico sinallagmatico, con cui le parti si impegnano a mantenere segrete, o meglio, a non consentire una divulgazione impropria delle informazioni confidenziali che fanno parte del contratto.
Il NDA sottoscritto dalla Società e dal cliente è solitamente afferente non a parti del rapporto contrattuale in essere, ma allo stesso nella sua interezza.
Ai fini della commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, sono stati individuate, inoltre, le seguenti "attività sensibili":

- Selezione/qualifica Fornitori
- Modalità/gestione del contratto con i Fornitori
- Gestione delle attività di sviluppo del prodotto
- Progettazione, Ricerca e Sviluppo.

3. *Principi generali di comportamento*

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, AREXONS esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali propri e di terzi.
In particolare, le conoscenze interne costituiscono una fondamentale risorsa che deve essere tutelata da ogni dipendente e destinatario.
In caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui, la Società potrebbe subire un danno patrimoniale e di immagine.
La Società si rende parte attiva nella lotta alla commissione dei presenti reati, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti legislativi dove opera, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini, attraverso accordi, incontri formativi (es. Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).
Tutti i Destinatari del Modello devono:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i con i Fornitori/clienti/partner, anche stranieri;
b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
c) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
d) non interferire, impendendolo o turbandolo, l'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
e) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
f) impedire che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa o beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli;
g) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
h) verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti.

4. *Procedure specifiche di comportamento da applicare nello svolgimento delle "attività sensibili"*

AREXONS, in seguito all'analisi dei rischi e ritenendo opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni, ha in fase di messa a punto un complesso di procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente sezione.

7. REATI SOCIETARI

1. *Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)*

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
In materia di reati societari, così dispone l'articolo 25 ter del Decreto: "*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (omissis)*".

In considerazione della natura e dell'attività della Società, sono stati valutati come non astrattamente configurabili e dunque remoti i seguenti reati:

- il reato di cui all'art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi in quanto applicabile "all'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", ovvero soggetti non riferibili a AREXONS.

- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
  "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
  "Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

- Il reato di cui all'art. art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate - nella nuova formulazione di cui alla L. 69/2015: *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
  Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
  1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
  2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
  4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

- *Il reato di cui all'art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*
  "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i

quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

I. Reati societari: reati riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".
Si tratta di una fattispecie di reato profondamente riscritta con la L. n. 69 del 27 maggio 2015, con la quale è stata modificata ed aumentata la pena nonché riformulata la condotta, con l'esclusione delle "valutazioni" tra gli elementi costitutivi della fattispecie, escludendo il dolo specifico ed ancorando la responsabilità penale a una maggiore concretezza della falsità.
Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.
Altra tesi da "sfatare" è quella che individua nella funzione amministrativa l'unico protagonista dell'elaborazione del bilancio.
Infatti, è vero che questa funzione è la detentrice delle norme tecniche in materia di formazione di bilancio (i c.d. principi contabili) e dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). Un'ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame.
È evidente che questi reati sono commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note

esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative.
Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.
In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai "subalterni" vengono realizzate nell'interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente.
Il reato descritto è connotato da dolo specifico, ovvero la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

II. Reati societari: reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi

Art. 2625 comma 2 c.c. - Impedito controllo

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifizi, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.
Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del Decreto solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.

III. Reati societari: reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".
Trattasi di reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".
Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Anche in questo caso è reato che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".
Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".
La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione della disposizione di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".
Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante la condotta descritta esaustivamente dal legislatore.
Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".
Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, operazione che cagioni un danno ai creditori.

2. *Processi sensibili*

La Società ha ritenuto maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative ed allo spirito del Decreto approfondire e disciplinare compiutamente le fattispecie che, comunque, potrebbero astrattamente configurarsi nella sua realtà aziendale, indicando le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti rientranti in tali ipotesi di reato. Si precisa, in conclusione, che tra i reati societari è prevista anche la fattispecie della "corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.), tuttavia la Società ha ritenuto opportuno dedicare una autonoma parte speciale a tale reato presupposto, dato il suo rilievo legislativo ed economico.
AREXONS appartiene al Gruppo internazionale Petronas Lubricants International (PLI) società interamente controllata dalla Casa Madre.
La forma societaria è quella della Società per azioni a socio unico, amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è il Collegio Sindacale ed il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione di primario standing.
In relazione alle tipologie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, tenuto conto della forma giuridica adottata, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ovvero i principali "processi sensibili", sono considerate le seguenti:

I. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- attività inerenti alla stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico.

II. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi

- predisposizione delle comunicazioni al Socio Unico ovvero, qualora richiesto dalla legge, ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di AREXONS;
- gestione dei rapporti del CdA con il Socio Unico e con il Collegio Sindacale;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

III. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza di AREXONS nello svolgimento della sua attività.

3. *Principi generali di comportamento*

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione economico finanziaria della Società, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.
Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del Modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti nell'art. 25 ter del Decreto.
Principalmente è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto) e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice di Condotta in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare:

- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- vi è l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:
  a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  c) acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società o della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
  d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
  f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
- vi è l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione e ai terzi. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
  a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione;
  b) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
  c) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.
- vi è l'obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate e garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti ed accurate;
- vi è l'obbligo di improntare le attività ed i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza.

4. *Principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli Processi Sensibili*

In relazione ai processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 ter Decreto, AREXONS ha individuato i seguenti principi specifici, la cui osservanza è mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

I. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.
In particolare, i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate:

- si attengono alle risultanze contabili;
- applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 c.c.;
- applicano gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 c.c.;
- applicano i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;
- verificano il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- verificano i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificano l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificano la completezza della relazione sulla gestione.

II. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione ed ai terzi

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti il Collegio Sindacale, con la società di revisione e i terzi deve essere ispirata alla massima collaborazione e trasparenza.
In occasione di richieste da parte del socio unico, vi è l'obbligo di fornire con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti.
Nei rapporti tra la Società e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti principi specifici:

5. rispetto dei criteri che regolamentano le fasi di valutazione e selezione dei fornitori;
6. gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, in attuazione dei principi di comportamento previsti, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle seguenti regole che prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche;
- quant'altro necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione.

I. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a

ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.
Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Riduzione e aumento del capitale sociale
In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità".
In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale viene preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Anche in questo caso dovrà darsi notizia dell'operazione all'OdV.

Ripartizione di utili e riserve
In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente.
Il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve sia in sede di formazione del bilancio sia qualora tali operazioni dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Operazioni di fusione e scissione
Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., sono comunicati, all'atto della loro approvazione, al Collegio Sindacale.
Tali documenti e le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, sono altresì trasmessi all'OdV.
Tutte le transazioni di natura finanziaria effettuate dalla Società, nonché il rilascio di eventuali fideiussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione per le opportune verifiche.

Operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e le delibere conseguenti, inerenti all'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente al Collegio Sindacale, fornendo la giustificazione dell'operazione, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio consolidato.

8. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Le fattispecie

In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che ha inserito nel catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 ter (reati societari), alla lettera s bis), l'art. 2635 c.c. ovvero il reato di "corruzione tra privati" successivamente

modificata dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha altresì introdotto il nuovo reato di "istigazione alla corruzione tra privati", ex art. 2635-bis c.c..
La Società ha deciso di dedicare a tale fattispecie la presente Sezione, autonoma e formalmente distinta da quella riferita ai reati societari, data la rilevanza sia giuridica sia socioeconomica del reato ora in analisi.
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
In quest'ottica è necessario precisare sin da subito che il reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è quello di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. nonché dal successivo art. 2635 bis c.c.
Per le finalità esplicative del presente paragrafo è, tuttavia, necessario analizzare le norme per intero in modo tale da evidenziare con chiarezza quale sia la condotta rilevante ai fini del Modello.
Il testo dell'art. 2635 c.c. è il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

La fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. *2635 bis* c.c. è invece a seguente:
"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa."

Brevi cenni sulle fattispecie

L'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c che prevede che "Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste".
La norma in questione ha subito due modifiche, una nel 2012 e l'altra nel 2017.
La legge 190/2012 ha introdotto la "Corruzione tra privati", modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale. Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall'art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)".
Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell'articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c., i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati.
L'ultima novella, prevista dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, sul fronte "231" ha inasprito le sanzioni pecuniarie che oggi vanno da 400 a 600 quote (invece che da 200 a 400 quote) e ha introdotto una nuova formulazione della norma. Sebbene resti invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a tre anni), è ora previsto un ampliamento della disciplina in base al quale il soggetto corruttore è considerato penalmente responsabile anche qualora attui la condotta illecita "per interposta persona". La norma, poi, precisa che il denaro o le altre utilità, promesse od offerte, debbano essere "non dovute".
Il d. lgs. 38/2017, introduce poi all'interno del codice civile una nuova fattispecie di reato (il cui primo comma è annoverato tra i reati presupposto all'art. 25-ter, lett. s-bis, d.lgs. 231/2001, insieme alla corruzione tra privati, e punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote): "istigazione alla corruzione tra privati", ex art. 2635-bis c.c..
Si tratta di un reato di mera condotta – vale a dire che si consuma senza che l'evento dannoso si verifichi – volto a punire chi offre o promette denaro o altra utilità agli stessi soggetti elencati al primo e secondo comma dell'art. 2635 c.c., al fine di fargli compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà.
Tale norma si applica solo nel caso in cui l'offerta o la promessa non vengano accettate e, poiché la corruzione non si perfeziona, dal punto di vista sanzionatorio il legislatore ha previsto la riduzione di un terzo rispetto alla pena stabilita per la corruzione tra privati.

2. *Processi sensibili*

Le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che possono comportare il verificarsi di azioni corruttive o di istigazione verso soggetti privati sono tutte quelle connesse allo svolgimento delle attività commerciali di AREXONS, necessarie per il perseguimento del suo oggetto sociale. In particolare, col

presupposto che la controparte commerciale sia una società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione della scelta e rapporto con i fornitori, al fine di ottenere condizioni di acquisto più favorevoli, dilazioni di pagamento od altre agevolazioni che, non trovando giustificazioni economiche o commerciali, cagionano un danno economico al fornitore medesimo;
- scelta e gestione dei consulenti professionali;
- gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali con i clienti e i fornitori

Inoltre, sono state identificate le seguenti "attività strumentali" per una eventuale realizzazione del reato di corruzione tra privati:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria
- gestione del rapporto con il personale dipendente
- gestione e concessione di omaggi e liberalità
- gestione agenti, durante la fase precontrattuale e contrattuale con il cliente e potenziale tale, qualora tale attività sia demandata integralmente o in parte ad un agente di commercio.

3. *Principi generali di comportamento*

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali di AREXONS, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del Modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti dalla lettera s bis) dell'art. 25 ter del Decreto.

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla lealtà e all'imparzialità.

In entrambi i casi è necessario che tutti coloro che operano per la Società agiscano nel rispetto del principio della reciprocità, sulla base del quale ogni partner commerciale deve contribuire alla relazione commerciale, creando beneficio per entrambe le parti.

AREXONS considera la reciprocità base fondamentale per ogni accordo commerciale.

In virtù di quanto sopra, per tutti coloro che appartengono alla Società è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad altre società per promuovere o favorire gli interessi di AREXONS;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre società al fine di promuovere o favorire gli interessi del AREXONS;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). La Società, conformandosi alla Policy adottata dal Gruppo, vieta qualsivoglia elargizione di omaggi o regalie;
- presentare dichiarazioni non veritiere ovvero fornire dati falsi a società terze al fine di concludere accordi commerciali;
- stipulare accordi o contratti non conformi alle leggi vigenti ovvero privi di sottoscrizione da parte di tutti i contraenti;
- concludere accordi commerciali senza una formalizzazione scritta di tutti i punti convenuti, ivi comprese le condizioni generali di acquisto, gli accordi per la distribuzione, la revisione dell'accordo e le modalità per la cessazione o sospensione del rapporto commerciale;
- applicare una politica dei prezzi che non consenta la libertà di scelta del cliente o del fornitore;

- chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte o comunque interessate alle forniture;
- perseguire vantaggi personali nella gestione del rapporto con i fornitori;
- selezionare e gestire i rapporti con i fornitori senza l'osservanza dei criteri di imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con i medesimi;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

4. *Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle "attività sensibili"*

AREXONS, in seguito all'analisi dei rischi e ritenendo opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni, ha in fase di messa a punto un complesso di procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente sezione.

9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. *Fattispecie di reato e principi normativi*

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

I. *Omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
(...)
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il delitto di lesioni personali colpose è disciplinato dall'art. 590 del codice penale:
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 Euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 Euro a 619 Euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 Euro a 1.239 Euro.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
(...)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui all'art. 583 comma 1 codice penale, e segnatamente:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 codice penale):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. *I requisiti indicati dall'art. 30 D.Lgs. 81/08*

Il legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti minimi che il Modello deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.
Secondo il disposto legislativo, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede, altresì, che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello debba essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.
Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi sottesi ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica (D.Lgs. 81/08).
Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che il legislatore richiede ai fini 231 è che l'efficace attuazione del Modello coinvolga la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.
Occorre, infine, evidenziare come l'art. 30 preveda una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati (ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Parte Speciale è dedicata) qualora i modelli di organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

3. *La struttura organizzativa di AREXONS*

La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell'attività svolta, ha previsto una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i soggetti della sicurezza ed un elevato grado di competenze tecniche.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un efficace sistema di deleghe e lettere di incarico, ed un coinvolgimento diretto dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza.
Pertanto, ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, etc.) è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.Lgs. 81/08 oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.
L'organigramma aziendale della sicurezza allegato alla presente Parte Speciale individua ruoli, funzioni e compiti di tutti i soggetti della sicurezza individuati in Arexons. Tale organigramma può essere sintetizzato come segue:

- DATORE DI LAVORO: il datore di lavoro è individuato nella figura dell'Amministratore Delegato residente in Italia.
- DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO: l'Amministratore Delegato ha conferito, mediante procura speciale, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08, le funzioni del Datore di Lavoro delegato al Responsabile Supply Chain and Operations.

- DIRIGENTI: sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. A tutti i dirigenti è stata impartita la formazione specifica di cui all'art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08.
- PREPOSTI: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono individuati attraverso disposizioni organizzative, agli stessi è stata consegnata una lettera di incarico contenente gli obblighi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/08 ed è stata impartita una specifica formazione come prevista dalla legge.
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (Responsabile ed addetti): il servizio, figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 33 D.Lgs. 81/08.
- MEDICO COMPETENTE: medico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, incaricato della sorveglianza sanitaria e del piano sanitario della Società. Questi collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e con i principali soggetti della sicurezza per la predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: figura eletta, a maggioranza dei votanti, dai lavoratori per rappresentare gli stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO: la Società ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- LAVORATORI: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

La Società, da sempre impegnata nel costante perseguimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività, adotta un sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro conforme alla norma internazionale OHSAS 18001, per evitare o diminuire i rischi professionali, in tutte le fasi dell'attività lavorativa.
Pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi posti da OSHAS, sono state identificate le seguenti responsabilità:

- ALTA DIREZIONE che definisce i principi della Politica aziendale e gli impegni strategici in materia di prevenzione della salute e sicurezza, conservando la responsabilità del riesame del Sistema di Gestione;
- RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE (RD) – RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO (RSGSL): tale figura, che coincide con quella HSE Head of Arexons S.p.a. ha tra i suoi compiti principali quello di raccogliere e fornire all'alta direzione i dati prestazionali necessari per lo svolgimento del riesame della direzione e la definizione dei nuovi obiettivi di miglioramento.

4. La Politica della Sicurezza e la struttura del Manuale Integrato

L'attenzione e l'impegno di tutti per la sicurezza e la salute sul lavoro e per la prevenzione dei rischi di incidenti ed infortuni sono considerati fondamentali da parte di AREXONS.

La Società si impegna ad attuare e garantire il rispetto dei requisiti normativi e di quelli cogenti, coinvolgendo tutte le Funzioni e le Strutture aziendali, nonché a perseguire un continuo miglioramento delle proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza.
Il funzionamento del sistema dipende dall'impegno e dalla collaborazione di tutti, in quanto ciascuno, ad ogni livello, ha un proprio ruolo e specifiche responsabilità in materia di sicurezza e salute. L'impegno richiesto non è quindi competenza solo di alcune persone, ma di tutti, e si concretizza nell'atteggiamento positivo, nel lavoro di squadra, nella trasparenza delle proprie azioni, perché le condizioni di sicurezza e la tutela della salute sono patrimonio di ciascun lavoratore.
La Società si adegua puntualmente alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare a quanto dettato all'art. 30 D.Lgs. 81/08 e suggerito dagli standard internazionali BS OHSAS 18001.
Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro, AREXONS si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori ed in particolare affinché:

a. l'esercizio dell'attività d'impresa sia svolto nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori e sia considerato una priorità;
b. i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile sulla base dell'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
c. i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
d. l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
e. sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche per il tramite dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f. si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
g. l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, sono destinate risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori gli organi sociali ed i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel Modello e nel Sistema di gestione della sicurezza nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.
A partire dal documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 comma 2 della D.Lgs. 81/08, AREXONS ha definito specifiche procedure ed istruzioni mirate a definire con chiarezza e semplicità per tutti i collaboratori le modalità di lavoro sicuro e quelle atte a garantire la tracciabilità e la documentabilità delle attività svolte.
In quest'ottica occorre precisare che la Struttura del Sistema di gestione è la seguente:

- **Manuale del sistema di gestione** che descrive le modalità con le quali AREXONS intende garantire e rispettare i requisiti della norma di riferimento e fornisce il quadro generale per identificare il sistema ed i suoi elementi.
- **Procedure** che illustrano le attività, le responsabilità e le registrazioni necessarie per l'implementazione del Sistema nella realtà dell'organizzazione, inoltre descrivono processi o attività generali relative al sistema stesso.
- **Istruzioni Operative di sicurezza**, documenti esplicativi di particolare dettaglio inerenti un singolo argomento, complementari rispetto alle procedure ed emesse ogni qual volta vi

sia necessità di specificare le modalità di svolgimento delle attività rilevanti al fine di ridurre o annullare i rischi per la salute e sicurezza.
- **Moduli**, documenti integrativi di supporto per la realizzazione del Sistema, attraverso i quali viene registrata l'avvenuta effettuazione delle attività a supporto di quanto riportato nel manuale e nelle procedure.
- **Registrazioni** che sono documenti che riportano i risultati ottenuti o forniscono evidenza delle attività svolte in merito alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza.

Si evidenzia che le procedure, le istruzioni e gli altri documenti del Sistema sono diffusi e resi noti con le seguenti modalità:
- affissione sui luoghi di lavoro laddove necessario;
- distribuzione informatica ai soggetti interessati;
- pubblicazione sulla reta intranet aziendale;
- formazione specifica dei lavoratori destinatari ed interessati alle procedure.

5. *I processi sensibili: procedure e sistemi di controllo*

A seguito della attività di risk analysis, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi "sensibili" ai fini della presente Parte Speciale.
La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall'attività di AREXONS e l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 – septies del Decreto è stata svolta avendo come punto di riferimento le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e le risultanze del processo *Risk assessment Risk Reduction* proprio del Sistema OHSAS adottato dalla Società, che descrive le modalità ed i criteri per identificare i pericoli, valutare i rischi ed implementare le misure di controllo relativamente ai rischi valutati.
Seguendo tale protocollo si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che sono state prese in considerazione le attività di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti chimici per la cura e la manutenzione dell'auto e della moto, nonché per il bricolage, accessori e ricambi per auto, adesivi e sigillanti, vernici, fluidi di servizio per l'industria, panni, pelli sintetiche e naturali, commercializzazione di pile. In tale area produttiva sono state valutate le attività di:
- accettazione e stoccaggio materiali,
- alimentazione impianti produttivi,
- miscelazione,
- confezionamento ed immagazzinamento dei prodotti finiti.

Per maggiore completezza della presente Parte Speciale, nella tabella che segue sono indicate le attività elencate dal primo comma dell'art. 30, i relativi ambiti di rischio e le procedure sviluppate nel Sistema al fine di garantire l'osservanza ed il rispetto dei relativi adempimenti.

SETTORI DI ATTIVITÀ POTENZIALMENTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI RIDUZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO
Standard tecnico strutturali attrezzature	Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, AREXONS utilizza macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente o richiede evidenza di tali conformità qualora i macchinari e le attrezzature non siano di sua proprietà. Inoltre, la conformità viene garantita da omologazioni, certificazioni, tarature e marcature CE nei casi previsti dalla legge. La Società assicura che tutti i lavoratori che utilizzano macchine, apparecchiature ed attrezzature osservino, oltre alle disposizioni di legge, le norme per l'utilizzo di ogni singola macchina, apparecchiatura ed attrezzatura. L'uso delle macchine, apparecchiature ed attrezzature deve essere riservato

	esclusivamente a personale autorizzato e debitamente formato/addestrato. L'utilizzazione corretta di macchine, apparecchiature ed attrezzature prevede poi che siano rispettate le necessarie condizioni di ordine e pulizia. Allo scopo sono state previste procedure di controllo periodico sullo stato delle macchine, apparecchiature ed attrezzature. Il controllo e la manutenzione di attrezzi e macchinari sono effettuati tramite la pianificazione degli interventi eseguiti da tecnici addestrati. Sono state approntate schede di controllo degli interventi, delle manutenzioni e delle segnalazioni di malfunzionamenti.
Standard tecnico strutturali impianti	La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita, a titolo di esemplificazione, da: • omologazioni; • revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte convenzionate terze; • documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi; • certificati di conformità e collaudo delle opere; • documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi del lavoro.
Standard tecnico strutturali luoghi di lavoro	Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti a titolo esemplificativo: • dispositivi adeguati a combattere l'incendio (estintori diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire); • segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente posta nei luoghi appropriati; • locali per il pronto soccorso e per le visite mediche periodiche; • cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro; • contratti di manutenzione regolare per gli estintori; • servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro; • conformazione dei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in relazione a illuminazione, aerazione, disposizione di servizi igienici e spogliatoi anche attraverso l'ottenimento delle certificazioni di legge (CPI – Agibilità – Abitabilità – Conformità ecc); • verifiche e interventi periodici su: - impianti elettrici; - impianti di sollevamento; - gruppi elettrogeni; - estintori e altre dotazioni antincendio; - centrali termiche e di trattamento aria; - video sorveglianza e tecnologie per la sicurezza.
Standard tecnico strutturali agenti chimici, fisici, biologici	E' stata redatta apposita procedura con l'obiettivo di gestire e controllare le sostanze pericolose, dalla fase della richiesta di approvvigionamento sino allo smaltimento delle stesse.
Attività di valutazione dei rischi	L'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato: • alla prevenzione • alla riduzione • al controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. L'atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa, quindi, il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene: • la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) • la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con

	conseguenze di tipo "malattie professionali" (aspetti d'igiene industriale con effetti di tipo cronico). In particolare, il DVR di AREXONS è composto da: • descrizione delle attività svolte e determinazione degli obiettivi del Documento; • valutazione delle operazioni svolte dai lavoratori e modalità di esecuzione della valutazione dei rischi. Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e valutati dall'Azienda al Documento di Valutazione dei Rischi ed alle relative cartelle riferite ai singoli rischi. Si precisa, in conclusione, che tutte le modifiche di processo sono gestite secondo le procedure di "Management of Change", che prevedono l'aggiornamento puntuale e costante delle sezioni del DVR sui cui impattano le suddette modifiche e che vengono recepite a livello generale con frequenza annuale.
Gestione delle emergenze e del primo soccorso	La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi: • ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato che, modificando l'attività ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di emergenza attraverso l'attuazione di misure di prevenzione; • minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza; • garantire l'evacuazione dei locali in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il panico; • mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: - periodiche esercitazioni - l'aggiornamento del piano di emergenza. La Società ha individuato diverse e specifiche procedure operative con particolare riferimento ai casi di emergenza più gravi, individuando le figure destinatarie di alcuni obblighi in materia di prevenzione incendi assicurando a tali figure una formazione specifica.
Gestione degli appalti	Sono state all'uopo redatte procedure che definiscono gli adempimenti in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per il rispetto dell'art. 26 e del Titolo IV D.Lgs. 81/08. Si precisa che la mera fornitura di materiali, beni e attrezzature, che si concludono "senza lavori connessi" e con la sola consegna in magazzino, sono attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26 sopra indicato.
Riunioni periodiche di sicurezza	La Società indice una volta all'anno una riunione sulla sicurezza cui partecipano le seguenti figure: • datori di lavoro delegati • RSPP • RSGSL • medico competente Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che viene inviato ai soggetti interessati.
Consultazioni RLS	Gli RLS sono consultati tutte le volte in cui si versa in un'ipotesi prevista dall'art. 50 D.Lgs. 81/08. Ogni consultazione termina con la redazione di un verbale che viene archiviato sia in formato elettronico sia in formato cartaceo
Attività di sorveglianza sanitaria	Obiettivo della procedura di gestione della sorveglianza sanitaria è quello di garantire continuità e regolarità alla programmazione delle visite mediche cui i lavoratori devono sottoporsi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08. Lo *schema operativo* per lo svolgimento delle visite mediche prevede che il Datore di Lavoro convochi il lavoratore per la visita medica, che il Medico Competente effettui la visita, che lo stesso emetta il giudizio di idoneità, che il Datore di Lavoro trasmetta il giudizio di idoneità al lavoratore e al preposto con

	cui il lavoratore opera, affinché possa tenere conto delle eventuali limitazioni durante l'esecuzione delle mansioni affidate. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di scegliere le mansioni dei lavoratori anche in funzione delle loro idoneità mediche.
Informazione e formazione dei lavoratori	Il programma di formazione del personale viene seguito ogni anno dai membri delle diverse funzioni aziendali in base alla mansione svolta. Tale formazione si divide in tre parti: formazione tecnica, formazione su qualità salute e ambiente e formazione generale. La formazione è rivolta a tutti i dipendenti, con riferimento alla mansione da ciascuno svolta. Per quanto attiene la formazione in materia di sicurezza e rischi sul lavoro i programmi di formazione sono stati redatti in conformità ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Formazione specifica è stata erogata ai Preposti. La formazione in materia di qualità salute e ambiente è periodica: ciascun dipendente, infatti, riceve una formazione iniziale che viene aggiornata in caso di cambiamenti nelle mansioni affidate e/o dello scenario di riferimento (normativo, operativo, ambientale, ecc.).
Acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie per legge	Relativamente a quanto necessario per soddisfare le vigenti normative di legge, la Società richiede ai propri fornitori tutti i documenti previsti dalla legge.
Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro	La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura documentale sopra espressa ed è svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite.
Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure	La verifica sull'applicazione delle procedure viene effettuata dalla Direzione e dal RSGA attraverso *audit* condotti da: • *auditor* interni del sistema di gestione Sicurezza; • *auditor* di terza parte; per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione oltre che dai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza nei limiti delle proprie attribuzioni.
Riesame periodico del sistema sicurezza	In occasione dello svolgimento della riunione periodica, viene riesaminato il sistema allo scopo di fornire al datore di lavoro delegato elementi utili a decidere eventuali interventi correttivi. Inoltre, annualmente ed in corrispondenza delle Verifiche ispettive dell'ente certificatore, il Sistema viene riesaminato. Il DVR viene riesaminato a ogni modifica di legge o organizzativa interna.
Gestione degli infortuni	Gli obiettivi della procedura consistono nell'identificazione delle cause che possono comportare il verificarsi di infortuni in azienda, fornire indicazioni relative alla gestione del fenomeno infortunistico, adottare misure efficaci per la riduzione e l'eliminazione di eventi incidentali, migliorare il sistema di sicurezza aziendale.
Gestione delle non conformità	Gestione segnalazioni e non conformità ed eventi - Sicurezza

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione 13 della presente Parte Speciale cui si rimanda.

10. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1. Fattispecie di reato e principi normativi

Per quanto riguarda i rischi sottesi ai reati in analisi relativi alle movimentazioni di somme di denaro, si ritiene che gli stessi non siano connotati da particolari specificità connesse alla realtà aziendale di AREXONS.
Pertanto, le procedure che regolano e mappano la gestione dei flussi finanziari della Società, indicate nelle sezioni che precedono e, in particolare, nella Sezione 3 costituiscono un presidio specifico idoneo a fronteggiare anche il suddetto rischio che, per mere ragioni prudenziali, è stato classificato come "residuale".
Si riportano i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Art. 648 c.p. – Ricettazione
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648 *ter*.1 – Autoriciclaggio
"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in

modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con le integrazioni e modifiche apportate dal Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modifiche.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) in Euro in valuta straniera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 3.000,00 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. 'Legge di Stabilità 2016'). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'adempimento da parte dei soggetti espressamente indicati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto (quali ad esempio intermediari finanziari, professionisti quali avvocati, notai, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, soggetti che esercitano attività il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme) di alcuni obblighi. Si tratta dell'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi; della conservazione, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, dei documenti o delle copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché, possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente; o di segnalare all'UIF, di tutte quelle operazione, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Per quanto concerne l'ipotesi delittuosa di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, non necessariamente contro il patrimonio.
Per quanto riguarda il soggetto attivo, l'incipit della norma esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni provengono (tale ipotesi, come si vedrà in seguito, è prevista nella fattispecie di autoriciclaggio).
L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi, l'energia o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili. Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita.

La l. 186/2014 ha introdotto nel codice penale, all'art. 648 ter-1, il reato di Autoriciclaggio, poi previsto come reato presupposto *ex 231/2001*. La sua introduzione è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il delitto di autoriciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati «alla mera utilizzazione o al godimento personale».
Quanto infine al delitto di cui all'art. 648 ter (impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita), si distingue da quello di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p. perché ha per oggetto proventi illeciti normalmente già "ripuliti" e da quello di comune ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p., rispetto al quale l'elemento specializzante consiste essenzialmente nel fatto che l'impiego dei proventi illeciti, a differenza di quanto si verifica nella ricettazione, non costituisce un post factum non punibile ma assume rilievo penale in quanto collocato in "attività economiche o finanziarie", per la cui individuazione può farsi utile riferimento alle norme civilistiche (in particolare, gli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.) in base alle quali costituiscono attività economiche quelle finalizzate alla produzione o alla scambio i beni e servizi e quindi anche le attività di finanziamento a titolo oneroso, quali la concessione di mutui.

2. *Processi sensibili*

Anche con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, qui disciplinati, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione di alcune fattispecie ritenute rilevanti per la Società.
Si è proceduto pertanto ad individuare i principali processi sensibili in relazione ai singoli reati ed a disciplinare alcune aree che potenzialmente possono essere strumentali alla realizzazione delle fattispecie oggetto di interesse.

1. rapporti con fornitori,
2. rapporti con agenti, rappresentati, società controllate o partecipate
3. relazioni con controparti diverse dai fornitori con cui la Società ha rapporti
4. flussi finanziari.

3. *Principi generali di comportamento*

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali, consulenti e tutti i terzi con cui la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata.
L'obiettivo è che tali soggetti – nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio – si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto in questa sezione al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di questa Sezione, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascun soggetto nei confronti della Società e di conseguenza della diversità dei loro obblighi.
Ai consulenti, ai fornitori e ai terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Per porre in essere un'adeguata attività di prevenzione è fondamentale individuare e segnalare le operazioni sospette che possano mettere in evidenza un eventuale fenomeno di provenienza illecita del denaro.
Per farlo è utile tenere conto degli indicatori di anomalia indicati dalla Banca d'Italia nel "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia" del 24 agosto 2010. Gli indicatori di anomalia possono essere relativi a:
1) comportamenti del cliente (es. quando si dimostri riluttante a fornire informazioni circa la Propria identità, lo scopo o la natura del rapporto, la sua situazione economica e finanziaria; quando a seguito della richiesta di informazioni rinuncia ad eseguire la prestazione o chiede bruscamente di interrompere quella in essere).

2) al tipo di operazione effettuata (es. quando si configura un rapporto illogico perché economicamente svantaggioso per il cliente, o perché inusuale rispetto alla prassi corrente di mercato; quando vengono aperti conti correnti utilizzati unicamente per effettuare operazioni in brevi lassi di tempo e poi chiusi al termine di quell'operazione).
3) ai mezzi e alle modalità di pagamento (es. quando venga utilizzato denaro contante di elevato taglio specialmente per importi elevati; quando vengono utilizzate forme di pagamento quali carte di credito o di debito, carte prepagate o moneta elettronica che per modalità, ricorrenza o rilevanza economica non è coerente con la normale operatività del cliente).

Tenendo conto degli indicatori di anomalia, gli esponenti aziendali in via diretta, i consulenti e i terzi, tramite apposite clausole contrattuali, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e terzi;
- astenersi dal tenere comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé uno dei reati di riciclaggio, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- procedere all'identificazione o registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche diverse dalle controparti riconducibili alla P.A., con cui la Società concluda accordi contrattuali, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di danaro). Qualora le controparti, di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del responsabile del Presidente;
- non utilizzare strumento anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- garantire che tutte le sottoscrizioni di tutti gli accordi con controparti commerciali prevedano la regolazione della transazione mediante pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare l'attendibilità professionale dei fornitori.

4. *Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle "attività sensibili"*

AREXONS, in seguito all'analisi dei rischi e ritenendo opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni, ha in fase di messa a punto un complesso di procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente sezione.

11. REATI AMBIENTALI

1. Fattispecie di reato e principi normativi

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
Si riportano, in questa sede, i soli reati il cui rischio sia considerato effettivamente rilevante nella realtà di AREXONS.

I. Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 D. Lgs.152/2006)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato persiste dall'art. 137 e più precisamente:

- art. 137, comma 2: apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06
- art. 137 comma 3: effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni impartite dalle Autorità d'ambito competenti;
- art. 137, comma 5: lo scarico di acque reflue industriali con supero dei valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 Allegato 5 Parte III del Decreto oppure supero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 Allegato 5 Parte III del Decreto;
- art. 137, comma 11: inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee del D.Lgs. 152/06;

II. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte IV, Titolo VI D.Lgs. 152/06)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato elencate nella Parte IV del T.U. Ambiente. Sono, quindi, reati presupposto:

- art. 256, comma 1: l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione;
- art. 256, comma 3: la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata;
- art. 256, comma 5: miscelazione di rifiuti non consentita;
- art. 257: omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio (comma 1); mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (comma 2);
- art. 258, comma 4, secondo periodo: fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché utilizzo di un certificato falso durante il trasporto;
- art. 259, comma 1: spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 Regolamento CEE n. 259 1993, nonché spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II di tale Regolamento;
- art. 260, commi 1 e 2: allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, e relativo compimento di più operazioni, per svolgere abusivamente attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione o gestione a di ingenti quantità di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

- art. 260 bis, comma 6: fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito SISTRI, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- art. 260 bis, comma 7, secondo periodo: trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione e, ove necessario, senza la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- art. 260 bis, comma 7, terzo periodo: l'uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- art. 260 bis, comma 8: trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione fraudolentemente alterata.

III. Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

In questo contesto una sola è la condotta penalmente rilevante da cui può discendere la responsabilità amministrativa della Società, ovvero quella di cui all'art. 279, comma 5 che sanziona chi, nell'esercizio di uno stabilimento, oltre a determinare il superamento dei valori limite di emissione ovvero a violare le prescrizioni dell'autorizzazione, determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

IV. Norme in materia di reati ambientali previste dalla l. 68/2015

A seguito dell'entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68, il Modello è stato aggiornato al fine di adeguarlo all'introduzione, tra i reati ambientali presupposto previsti all'art. 28 undecies d.lgs. 231/2001, delle fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, sia dolosi che colposi.
Non sono stati considerati in questa sede i reati di associazione a delinquere comune e mafiosa con l'aggravante ambientale e di traffico e di abbandono di materiale ad alta radioattività, poiché valutati come reati a rischio remoto per la Società.

- Art. 452-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale

  È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna
  quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

a) Delitti colposi di danno
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;

b) Delitti colposi di pericolo
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

2. *La struttura organizzativa di AREXONS in materia ambientale*

Sotto il profilo organizzativo ambientale, in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, AREXONS ha previsto un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.
Infatti, all'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti all'Amministratore Delegato residente in Italia i poteri e doveri relativi alla tutela dell'ambiente.
Quest'ultimo ha provveduto a delegare i compiti e le responsabilità discendenti dal D.lgs. 152/06 e dall'altra normativa ambientale applicabile alla Società al Responsabile dello Stabilimento di Cernusco sul Naviglio.

La Società opera secondo lo standard internazionale ISO:14001, certificazione ottenuta per tutte le Unità Operative e con riferimento a tutte le attività ivi svolte, e, pertanto, ha individuato nell'ambito del SGA adottato le seguenti responsabilità:

- DIREZIONE: stabilisce la Politica per l'Ambiente, garantendo la disponibilità di risorse e un controllo sugli aspetti economici e finanziari dei progetti, conducendo periodicamente la revisione del sistema adottato.
- RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE con specifiche competenze per rendere possibile l'attuazione ed il funzionamento del Sistema di gestione ambientale anche avvalendosi del Servizio HSE. Tale soggetto collabora con i Datori di Lavoro delegati, con il RSPP (che si relaziona con il rappresentante durante l'attività di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti, così valutando anche i possibili effetti negativi sull'ambiente) e con le altre figure di seguito indicate.
- HSE- AREA AMBIENTE E SICUREZZA che ha le seguenti responsabilità:
  - Disciplina e coordina il sistema di gestione HSE di Gruppo;
  - Redige ed aggiorna la documentazione ambientale;
  - Contribuisce alla definizione ed aggiornamento degli aspetti ambientali;
  - Coordina le attività relative alla gestione dei rifiuti;
  - Redige e coordina l'esecuzione dei piani ambientali;
  - Esegue gli audit interni, gestendo le non conformità e le conseguenti azioni correttive ed organizzando il riesame della direzione.
- AREA TECHNOLOGY che cura gli aspetti ambientali della progettazione, anche redigendo archiviando ed aggiornando le schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti.
- AREA PRODUZIONE E LOGISTICA che cura gli aspetti ambientali dei processi produttivi della manutenzione degli impianti e della movimentazione interna dei materiali, concorrendo alla realizzazione dei principali piani ambientali.

- AREA ACQUISTI che qualifica i fornitori attraverso la verifica dell'idoneità rispetto alle prestazioni richieste ove rilevanti ai fini del rispetto della normativa poste a tutela dell'ambiente.

3. *La Politica Ambientale e la struttura del Manuale 14001*

AREXONS considera la tutela dell'ambiente una risorsa ed un valore aziendale, nonché un impegno preciso verso i propri collaboratori e verso la collettività.
AREXONS, come sopra anticipato, ha ottenuto la Certificazione ISO 14001 finalizzata a monitorare gli impatti ambientali connessi alla attività ed ai servizi della Società, definendo la politica ambientale, pianificando le attività che necessitano di monitoraggio, individuando un sistema di gestione che evidenzi ruoli e responsabilità, creando procedure di controllo ed istituendo un sistema di verifica e controllo.
Al fine di operare la massima integrazione possibile all'interno dell'organizzazione esistente, AREXONS ha scelto di utilizzare un modello di gestione ambientale avente come base il sistema documentale ISO 9001, nelle sezioni in cui esso risulta applicabile alla materia ambientale.
Il sistema ambientale risulta integrato con quello relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori, costituendo di fatto un unico sistema HSE (Health, Safety and Environment).
In questa sede occorre precisare che, con riferimento ai reati ambientali indicati come presupposto della responsabilità ex d.Lgs. 231/01, manca una norma simile a quella contenuta all'art. 30 nel D.Lgs. 81/08, che prevede una esimente per le società che abbiano adottato un sistema di gestione conforme alle linee guida UNI – INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007.
Tuttavia, l'obiettivo della ISO 14001 è certamente di interesse anche per gli adempimenti di cui al Decreto: la certificazione si pone come obiettivo quello di assicurare che chiunque svolga compiti che possano avere risvolti significativi in materia ambientale venga correttamente identificato dall'organizzazione e abbia allo stesso tempo acquisito le competenze necessarie mediante un corretto processo di formazione ed informazione, il tutto monitorato da un completo sistema di registrazioni.
Come sopra indicato, ci si aspettava anche per la materia ambientale un tentativo di integrazione legislativa tra i sistemi di gestione e gli adempimenti previsti dal Decreto.
Infatti, l'interazione tra i due sistemi è evidente, ed anzi si potrebbe addirittura ipotizzare che la mancata integrazione potrebbe costituire una carenza organizzativa tale da ipotizzare una cd. «colpa organizzativa».
In ogni caso la Società ritiene, sussistendo la certificazione ISO 14001, di fornire e di attuare tutti quegli elementi necessari affinché non vengano commessi i reati in materia ambientale ad interesse o vantaggio della Società stessa.
Per quanto attiene la Politica aziendale volta alla tutela dell'ambiente, AREXONS si impegna ad adottare un'impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali che consenta di affrontarle in modo globale, sistematico, coerente e integrato e nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali ed in particolare affinché:

a. la Società svolga responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente come valore strategico;
b. l'identificazione, l'analisi, la previsione, la prevenzione e il controllo dell'impatto ambientale della propria attività facciano parte delle procedure abitualmente applicate dalla Società;
c. l'organizzazione e il modello di gestione ambientale siano modificati e aggiornati costantemente e le prestazioni ambientali migliorate in relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni;
d. l'iniziativa di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione sia attivata, motivata e valorizzata;
e. la leale e trasparente comunicazione e interazione con i soggetti esterni interessati o coinvolti nelle prestazioni ambientali dell'impresa sia favorita e supportata.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, sono destinate risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa vigente e la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali, nonché un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
A tal fine la Società informa la propria attività d'impresa ai principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, ove necessario, dei danni causati all'ambiente.
A partire dal documento di Analisi ambientale previsto dal Sistema di Gestione ISO 14001, AREXONS ha definito specifiche procedure ed istruzioni mirate a gestire le attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente ed a garantire la tracciabilità e la documentabilità delle attività svolte.
In quest'ottica occorre precisare che la Struttura del Sistema di gestione è la seguente:

- **Manuale del sistema di gestione** che descrive le modalità con le quali AREXONS intende garantire e rispettare i requisiti della norma di riferimento e fornisce il quadro generale per identificare il sistema ed i suoi elementi.
- **Procedure** che illustrano le attività, le responsabilità e le registrazioni necessarie per l'implementazione del Sistema nella realtà dell'organizzazione, inoltre descrivono processi o attività generali relative al sistema stesso.
- **Istruzioni** documenti esplicativi di particolare dettaglio inerenti un singolo argomento, complementari rispetto alle procedure ed emesse ogni qual volta vi sia necessità di specificare le modalità di svolgimento delle attività rilevanti al fine di ridurre o annullare i rischi per la salute e sicurezza;
- **Moduli**, documenti integrativi di supporto per la realizzazione del Sistema, attraverso i quali viene registrata l'avvenuta effettuazione delle attività a supporto di quanto riportato nel manuale e nelle procedure.
- **Registrazioni** documenti che riportano i risultati ottenuti o forniscono evidenza delle attività svolte in merito alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza.
- **Piano di emergenza aziendale**

Si precisa, inoltre, che la documentazione relative al Sistema di gestione ambientale comprende anche

- l'archivio per la verifica della conformità amministrativa;
- le informazioni tossicologiche su materie prime e prodotti finiti;
- le analisi specifiche condotte da laboratori esterni autorizzati;
- le analisi periodiche dei laboratori AREXONS.

Si evidenzia che le procedure, le istruzioni e gli altri documenti del Sistema sono gestite e distribuite in via elettronica.

4. *Principi generali di comportamento*

Oltre a quanto previsto dal sistema di gestione ambientale ISO 14001, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.
Questi principi, di carattere generale, devono essere osservati da tutti gli organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti di AREXONS in modo tale da coinvolgere tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello, in un'ottica di responsabilità generale.
Conformemente a quanto previsto nel Codice di Condotta, nelle procedure e nelle norme aziendali, al fine di dare attuazione alla politica ambientale adottata dalla Società, tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;

- compilare e conservare diligentemente tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune operazioni connesse al ciclo produttivo;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le attività, i prodotti ed i servizi offerti al mercato;
- selezionare nuovi materiali ed introdurre processi e materie prime in modo da assicurare servizi e prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;
- riesaminare costantemente i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e collaboratori;
- perseguire il miglioramento continuo in ambito ambientale in modo da minimizzare l'impatto dell'attività sull'ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali anche attraverso il riesame periodico della politica ambientale, al fine di prevenire o diminuire qualsiasi forma di inquinamento;
- rispettare il Codice di Condotta, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente.

5. *Processi sensibili: procedure e sistemi di controllo*

A seguito della attività di Risk Assessment, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi "sensibili" ai fini della presente sezione.
Tale valutazione è stata svolta avendo come punto di riferimento l'Analisi Ambientale propria del sistema ISO 14001 adottato dalla Società, che descrive le modalità ed i criteri per identificare la significatività degli aspetti ambientali ed il loro impatto verso l'esterno, nonché per implementare le misure di controllo relativamente agli aspetti ed impatti ambientali significativi.
Seguendo tale protocollo si segnala che sono stati presi in considerazione gli impatti ambientali derivanti dalla lavorazione dei prodotti di AREXONS, nonché la conduzione, il controllo e la manutenzione di impianti che hanno un impatto significativo per l'ambiente, ovvero depuratrici acque, rete fognaria e vasche di decantazione/disoleazione, centrale termica, camini e rete piezometrica.

Si riporta nella tabella che segue il riepilogo delle attività sensibili e le procedure e le istruzioni operative previste dal Sistema ISO 14001 idonee a garantire l'osservanza ed il rispetto dei relativi adempimenti nonché a prevenire la commissione dei reati previsti in materia ambientale dal Decreto.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Identificazione impatti ambientali e gestione obiettivi, traguardi programmi	Individuazione delle aree a rischio e delle attività che hanno impatto sull'ambiente, nonché definizione di programmi dettagliati, con l'indicazione di responsabilità, risorse, tempi e fasi previste per la loro attuazione
Gestione degli obblighi normativi da ottemperare	Indicazione ed aggiornamento delle prescrizioni di legge ed amministrative cui la Società deve attenersi ed individuazione delle modalità per garantirne l'ottemperanza
Gestione della	Conservazione, distribuzione, riesame, revisione dei documenti ambientali

documentazione ambientale	della Società. Individuazione dei soggetti preposti al controllo ed alla verifica dei documenti, dei dati e della veridicità degli stessi
Gestione delle registrazioni	Definizione di responsabilità e modalità di controllo dei registri e dei documenti quali, ad esempio, Registro di carico e scarico, FIR, etc.
Gestione della manutenzione degli impianti e delle attrezzature	Definizione delle attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché della sostituzione delle componenti usurate e dell'aggiornamento rispetto alla migliore tecnologia disponibile
Gestione delle acque	Procedure per la definizione degli adempimenti in caso di apertura di scarichi
	Verifica dei pozzetti di controllo
Gestione dei rifiuti	Modalità operative di manipolazione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti in azienda, durante le attività lavorative.
	Utilizzo e gestione dei rifiuti recuperati residui derivanti da cicli di produzione o materiali derivanti da demolizioni
	Verifica e selezione dei trasportatori o delle società cui affidare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti. Analisi ed archiviazione delle relative autorizzazioni
Gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi	Organizzazione e gestione dell'utilizzo e del successivo smaltimento di sostanze e preparati pericolosi
Gestione delle emissioni in atmosfera	Attività di controllo delle emissioni. Attività di controllo dei dati di processo e gestione degli interventi diretti ad assicurare il rispetto dei parametri di emissione
Gestione delle bonifiche	Attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare il rischio di inquinamento del suolo. Organizzazione delle attività e degli adempimenti previsti per legge in caso di bonifica di siti inquinati.
Gestione delle emergenze	Predisposizione di un piano generale di emergenza idoneo a far fronte ad eventuali incidenti, che tenga anche conto di esperienze pregresse
Gestione del personale addetto ad un processo sensibile	Programmi di formazione, informazione ed aggiornamento
Verifiche ispettive interne	Gestione degli audit interni al sistema di gestione ambientale, anche a seconda delle criticità di ciascun ciclo produttivo o attività
Gestione delle informazioni rilevanti	Organizzazione di un efficace flusso di informazioni verso i diversi soggetti dell'organigramma e verso soggetti esterni eventualmente coinvolti
Gestione delle non conformità/ azioni correttive e preventive	Gestione di dati non conformi, delle azioni correttive e delle azioni preventive per attenuare e/o prevenire eventuali situazioni di rischio
Riesame periodico del sistema di gestione ambientale	riesame del sistema di gestione ambientale per valutare l'andamento delle prestazioni aziendali rispetto agli obiettivi prestabiliti – eventuali modifiche in seguito al riesame
...	...

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione 13 della presente Parte Speciale cui si rimanda.

12. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE E DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

La gestione dei rapporti di lavoro, anche al di là della garanzia della igiene e sicurezza, è una materia sulla quale il legislatore ha prestato crescente interesse, ampliando progressivamente il novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.
Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare, sia quanto alle condizioni di lavoro imposte ai lavoratori sia quanto alle condizioni personali (di irregolarità) degli stessi rientra in quella criminalità economica che rappresenta il terreno naturale della responsabilità degli enti.

1. Fattispecie di reato e principi normativi

Art. 22 comma 12 *bis* del d. lgs. 286/1998
Il comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 prevede che "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 Euro per ogni lavoratore impiegato.*"
Rientrano tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente soltanto le ipotesi aggravate di tale delitto previste dal successivo comma 12 bis, ovvero:
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La previsione di tale fattispecie di reato è volta a controllare il regolare ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio dello Stato.
La legge punisce pertanto il datore di lavoro il quale non abbia preso provvedimenti atti alla verifica dell'esistenza, dell'idoneità e della validità del documento di soggiorno del cittadino straniero.
Il datore di lavoro, pertanto, dovrà innanzitutto attuare la suddetta verifica prima dell'inizio di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura, il cui esito positivo dovrà essere presupposto necessario al fine dell'assunzione e, successivamente, controllare che venga effettuato il periodico rinnovo del documento.

Articolo 603 Bis C.P. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 Euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 Euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE
L'art. 603 bis, inserito nel codice penale dall'art. 12, D.L. 13.08.2011, n. 138, con decorrenza dal 13.08.2011, convertito dalla L. 14.09.2011, n. 148, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L. 29.10.2016, n. 199 con decorrenza dal 04.11.2016, che lo ha anche introdotto nel D.Lgs. 231/01 trattandolo alla stregua dei delitti contro la personalità individuale.
Il nuovo testo normativo prevede in realtà due autonome ipotesi di reati, riferibili la prima al soggetto che pone in essere l'attività di intermediazione illecita (il c.d. caporalato) e la seconda a colui che utilizza i lavoratori in condizioni di sfruttamento. La norma prevede altresì degli "indici" dai quali desumere la sussistenza delle condizioni di sfruttamento: si tratta di situazioni certamente non ravvisabili nella pratica della Società, ma tuttavia in astratto ipotizzabili e dunque tali da richiedere un intervento al fine di prevenire la commissione del reato.

2. *Processi sensibili*

Anche con riferimento a queste fattispecie di reato sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione della condotta ritenuta rilevante per la Società.
Si è proceduto pertanto a individuare i processi sensibili in relazione al reato:
- gestione delle Risorse Umane in relazione a selezione e assunzione di personale
- approvvigionamento di beni, servizi, Logistica e consulenze, in relazione all'affidamento a fornitori esterni di servizi o prestazioni.

3. *Principi generali di comportamento*

Sono stati individuati i principi generali di comportamento a cui il personale AREXONS che si occupa di assunzione e mantenimento dei rapporti con i lavoratori dipendenti deve attenersi, così riassumibili:

- controllo del documento di identità del cittadino straniero che dev'essere assunto o al quale debba essere affidato un incarico;
- controllo dell'avvenuto rinnovo periodico;
- verifica del costante rispetto delle condizioni di lavoro previste dal legislatore e dai contratti collettivi applicabili;

4. *Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle attività sensibili*

AREXONS, in seguito all'analisi dei rischi e ritenendo opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni, ha in fase di messa a punto un complesso di procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente sezione.

13. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Lo scopo della presente Sezione è definire casi e modalità operative dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, adottato da AREXONS, ai sensi del Decreto, tutte le funzioni aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nella presente procedura.
L'obbligo riguarda i seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali;
- flussi informativi specifici, indicati nelle procedure richiamate nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale.

Tutte le informazioni devono essere fornite, in via diretta oppure per il tramite dei soggetti apicali sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, in forma scritta, anche via mail all'indirizzo di posta elettronica odvarexons@pli-petronas.com ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
L'obbligo di informativa si estende anche agli Organi Sociali nonché alla Società di Revisione, per quanto di loro competenza.

1. *Flussi informativi generali*

Ogni Amministratore, Sindaco, dirigente, dipendente della Società è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza, tempestivamente ogni qualvolta l'evento si verifichi, in ordine ad ogni anomalia, atipicità, deroga, violazione o concreto sospetto di violazione di cui sia venuto a conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali prescritte dal Codice di Condotta e dalla Parte Speciale del Modello Organizzativo;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.

Le funzioni di seguito indicate dovranno altresì comunicare all'OdV:

I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto riguardanti la Società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente.	**Responsabili delle funzioni interessate**
I contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o un Soggetto Pubblico o equiparato e, alla loro conclusione, i relativi esiti.	
Le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati previsti dal Decreto.	

I procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, relativi a comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo, del Codice di Condotta e delle Procedure Aziendali rilevati ai fini del Decreto	**Personale e Organizzazione**
Le modifiche alla composizione degli organi sociali, nonché i cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale.	**CdA o suoi membri**
Le variazioni delle deleghe e delle procure assegnate.	**CdA o suoi membri**

Si deve sempre comunicare all'OdV ogni proposta di aggiornamento, integrazione, modifica del Modello e dei documenti che ne costituiscono parte integrante.

1. *Flussi informativi specifici*

Oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, i Responsabili delle singole Funzioni delle Società, nonché ogni dipendente qualora previsto dalla presente procedura, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza sono tenuti a fornire, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni distinte per area di rischio.

I. *Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*

Descrizione	Emittente	Periodicità
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	Qualunque dipendete/agente	Ad evento
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	Qualunque dipendete/agente	Ad evento
La concessione di omaggi, liberalità e le sponsorizzazioni di valore superiore al limite indicato	Ente Acquisti	Ad evento
Ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, ARPA, Inps, Inail, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, NOE).	Responsabile della funzione interessata dal controllo	Ad evento
Eventuali anomalie o sospetti di irregolarità in ordine a vendite nei confronti della P.A.	Ente Vendite	Ad evento
Elenco attività commerciali in essere con P.A.	Ente Vendite	Comunicazione riepilogativa annuale
Eventuali situazioni di irregolarità relative alla destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri Enti Pubblici o	Ente Amministrazione, Finanza e Controllo	Ad evento

dell'Unione Europea.		
Elenco finanziamenti o erogazioni richieste ed ottenute	Ente Amministrazione, Finanza e Controllo	Comunicazione riepilogativa annuale
Sospensioni o cancellazioni di fornitori dall'albo dovute a condotte non conformi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza tenute dai fornitori medesimi	Ente Acquisti	Annuale
Eventuale partecipazione di AREXONS a gare d'appalto indette dalla P.A.	Division Manager/Ente vendite	Ad evento

II. Criminalità Informatica -Reati informatici - Art. 171 bis legge 633/1941

Descrizione	Emittente	Periodicità
Ogni aggiornamento o violazione del Documento di Sicurezza.	IT manager	Ad evento
Ogni aggiornamento o violazione delle Procedure informatiche.	IT manager	Ad evento

III. Reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti e delitti contro l'industria ed il commercio

Descrizione	Emittente	Periodicità
Violazioni del patto di NDA	R&D	Ad evento
Violazione della procedura PG 04 01.	R&D	Ad evento

IV. Reati Societari

Descrizione	Emittente	Periodicità
Scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio, di eventuali operazioni infragruppo	CFO, Collegio Sindacale	Riunione annuale
Anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale sociale, e operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o azioni o quote della società controllante.	Collegio Sindacale	Ad evento
Anomalie e sospetti in ordine a operazioni i di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto.	Collegio Sindacale	Ad evento
Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività	Collegio Sindacale e/o Società di Revisione	Ad evento

istituzionale.		
Ispezioni condotte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	Responsabile Ufficio Legale e Societario	Ad evento

V. Corruzione tra privati

Descrizione	Emittente	Periodicità
Criticità emerse nella gestione di una trattativa commerciale, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Responsabile funzione interessata	Ad evento
Criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura/acquisto, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Acquisti e Vendite	Ad evento
Variazione dei prezzi di vendita superiori al 30% rispetto all'importo indicato nel listino di riferimento ovvero nei piani promozionali	Responsabile Vendite	Ad evento

VI. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Descrizione	Emittente	Periodicità
I verbali delle riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs. 81/08) previste da AREXONS e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti alla sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa.	Datori di lavoro delegati/RSPP	Annuale e ad evento
I verbali degli audit interni sul sistema certificato OHSAS 18001e degli Enti di Controllo/certificazione.	Datori di lavoro delegati/ RSGSL	Subito dopo l'audit
I verbali degli audit svolti dagli Enti di Controllo/certificazione sul sistema certificato OHSAS 18001	Datori di lavoro delegati/ RSGSL	Subito dopo l'audit